

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **142/1977** (ECLI:IT:COST:1977:142)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **OGGIONI**

Camera di Consiglio del **20/10/1977**; Decisione del **30/11/1977**

Deposito del **06/12/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8955**

Atti decisi:

N. 142

ORDINANZA 30 NOVEMBRE 1977

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 340 del 14 dicembre 1977.

Pres. ROSSI - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 296 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, (t.u.

in materia doganale) promosso con ordinanza 1 ottobre 1975 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Salvatore Marchese, iscritta al numero 447 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 18 agosto 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con ordinanza 1 ottobre 1975 del tribunale di Como è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 296 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (t.u. delle leggi in materia doganale) in riferimento all'art. 3 Cost.: ciò in quanto la recidiva in materia di reati doganali sarebbe in tale articolo disciplinata in modo vincolante, diversamente dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99 (nuovo testo codice penale) che la rimette alla discrezionalità del giudice.

Considerato che identica questione è stata già sottoposta all'esame della Corte, che con sentenza n. 5 del 1977 la dichiarava non fondata;

visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 296 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (t.u. in materia doganale): questione sollevata con ordinanza 1 ottobre 1975 dal tribunale di Como e già dichiarata non fondata con sentenza n. 5 del 1977 di questa Corte.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.